



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

B2.04/B204RP2204S/S00013/P22_2022_00218

c.a. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Rif. Vs prot. N. 90427 del 27.06.2023; prot. ARPA Piemonte n.59923 del 28.06.2023

OGGETTO: fase di valutazione procedura VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS 2023) ai sensi dell'art. 13, c. 5 e dell'art.14 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - Trasmissione relazione Arpa Piemonte.

Proponente: Regione Piemonte, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Servizi Ambientali

Redazione	Dipartimento Valutazioni Ambientali - Valutazioni Ambientali e Grandi Opere	
	Responsabile del coordinamento regionale rifiuti	
	Responsabile del coordinamento regionale AIA	
Verifica	Collaboratore tecnico professionale I.F. Valutazione attinenti la sostenibilità ambientale e le grandi opere	
Approvazione	Dirigente Vicario Responsabile SC22	Dr.ssa Cristiana Ivaldi Firmato digitalmente da: Cristiana Maria Ivaldi Data: 21/07/2023 11:11:21

Referenti della procedura:



ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Valutazioni Ambientali
SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680173– fax 01119681621

E-mail: valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it - PEC: dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it



1 Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione del Rapporto Ambientale della VAS relativa al Piano Regionale Rifiuti Speciali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo come supporto tecnico-scientifico all'Organo Tecnico Regionale nell'ambito della consultazione regionale.

2 Caratteristiche generali del Piano

L'aggiornamento del PRRS in fase di valutazione è finalizzato all'adeguamento dei contenuti della pianificazione vigente sui rifiuti speciali alle quattro direttive del "pacchetto dell'economia circolare" del 30 maggio 2018 che vanno a modificare la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le direttive specifiche in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, discariche, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso e rifiuti di pile e accumulatori.

Il PRRS 2023 contiene un capitolo dedicato ai fanghi di depurazione delle acque reflue, in sostituzione della precedente pianificazione contenuta nel capitolo 6 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2016, che aveva già individuato i criteri generali e una ricognizione complessiva delle disposizioni concernenti l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero. Tali criteri sono stati aggiornati nell'ambito del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023. I criteri riportati nel PRUBAI sono da ritenersi validi anche per la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali.

Tenendo conto della strategia di promozione dell'economia circolare che diventa l'obiettivo trasversale di riferimento, gli obiettivi generali di Piano sono:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia;
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti.

Gli obiettivi per la gestione dei rifiuti non sono percorribili in modo alternativo, bensì consequenziale: favorire il riciclaggio e il recupero di materia è successivo a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; il ricorso al recupero energetico si attua solo ove non sia possibile il recupero di materia ed infine lo smaltimento in discarica è ammesso solo per quei rifiuti non più recuperabili né come materia né come energia.



3 Osservazioni

Il Rapporto Ambientale, in linea con le indicazioni fornite nel corso della fase di scoping, è stato strutturato coerentemente all'articolato dell'All. VI al D.Lgs. 15/06 e s.m.i.

Il documento riporta in modo esauriente la struttura metodologica del percorso di VAS del Piano e le fasi di consultazione, concertazione e partecipazione, così come le risultanze del percorso di scoping e le osservazioni che ne sono scaturite che nel complesso sono state accolte, analizzate ed inserite nel documento finale.

Rispetto ai contenuti tecnici del piano, si riportano di seguito alcune osservazioni di dettaglio in merito ai flussi di rifiuti trattati nel capitolo 7 *Approfondimenti su particolari categorie di rifiuti: analisi produzione e indicazioni/linee guida per la loro gestione* in cui per ciascuna categoria, a partire dai dati di produzione e gestione, vengono individuati i fabbisogni di trattamento, gli obiettivi specifici che il PRRS si pone e le relative azioni sulla base delle valutazioni ambientali riportate nel rapporto ambientale.

Si osserva in generale che nella valutazione dei flussi di rifiuti avviati a recupero di materia, andrebbero compresi quelli reimmessi nel mercato dell'usato, a seguito di operazioni di cernita e selezione da parte di gestori autorizzati.

Inoltre, tenuto conto della previsione di produzione e della carenza impiantistica sul territorio regionale (ad esempio RAEE, pile e accumulatori), tra gli obiettivi e le azioni specifiche dei flussi di rifiuto va annoverata anche la collaborazione tra Regione e le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni al fine di assicurare un supporto alle province e garantire un approccio univoco a livello regionale.

Pneumatici fuori uso (PFU)

La filiera di recupero dei PFU merita un'attenzione particolare poiché la loro gestione è finanziata con il "contributo ambientale" posto a carico degli utenti finali all'atto dell'acquisto degli pneumatici nuovi. I dati pubblicati da ISPRA, evidenziando una produzione di pneumatici superiore a quella effettivamente controllata dai consorzi, suggeriscono di completare il quadro di conoscenza sulle fasi di gestione a cui sono sottoposti gli pneumatici fuori uso classificati come rifiuti, per cui tra gli obiettivi specifici sulla filiera PFU, nella colonna delle azioni (Figura 7.61 del piano) si suggerisce di aggiungere una proposta relativa alla condivisione dei criteri tecnici di recupero degli pneumatici fuori uso classificati come rifiuti ai fini della loro reimmissione nel mercato dell'usato.

Rifiuti contenenti PCB

In merito al flusso dei rifiuti contenenti PCB, nel paragrafo 7.10 del Piano tra le azioni specifiche si cita *l'incremento dei controlli da parte dei servizi territoriali di ARPA per quanto riguarda l'aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature con PCB e l'applicazione del regime sanzionatorio* (Figura 7.131). Per una maggior coerenza con l'articolazione dell'Agenzia, si propone di mutare la frase inserita con la seguente:

"Incrementare i controlli da parte di Arpa per quanto riguarda l'aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature con PCB con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio".



Altre tipologie di rifiuti (par. 7.11)

Nel paragrafo 7.11 del Piano, vengono citati una serie di rifiuti, non rientranti in specifiche filiere che potrebbero essere oggetto di futuri studi di ricerca e/o di sperimentazione di nuove tecnologie di trattamento, in grado di valorizzarne il recupero di materia e secondariamente il recupero energetico. Tra queste tipologie ve ne sono di potenzialmente critiche per gli sbocchi futuri di smaltimento, ad esempio il pietrisco per massicciate ferroviarie non pericoloso e con presenza di amianto sotto la soglia dello 0,1%, di complessa collocazione. Tenuto conto delle criticità, sarebbe necessario che per queste tipologie di rifiuti Regione assicurasse un supporto alle Province al fine di garantire un approccio univoco su tutto il territorio regionale.

In relazione ai rifiuti derivanti da costruzione e demolizione (paragrafo 7.1), il piano deve riferirsi alle indicazioni gestionali riportate nella norma specifica, incentivando le fasi di demolizione selettiva e le procedure per valorizzare la preparazione per il riutilizzo.

Fanghi di depurazione (cap.8)

In relazione al capitolo 8 dedicato ai fanghi di depurazione, tenuto conto che le previsioni al 2030 si basano sull'avvio al recupero in agricoltura del 40-50% dei fanghi e al recupero energetico di circa il 60-50% dei fanghi non idonei all'agricoltura e che il Piemonte stima oggi che i fanghi adatti all'utilizzo agricolo siano solo pari all'11% (seguendo i criteri lombardi per i fanghi di alta qualità), si osserva quanto segue.

Nella tabella degli obiettivi e delle azioni riferite ai fanghi di depurazione, in relazione all'obiettivo generale "Favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia", si propone di inserire le seguenti azioni nella colonna delle relative Azioni Specifiche:

- "Favorire l'individuazione delle filiere produttive che generano fanghi di miglior qualità per l'utilizzo agricolo"
- "Presso gli impianti di depurazione, incentivare la separazione dei flussi in ingresso al fine di valorizzare la produzione di fanghi di miglior qualità"
- "Monitorare i parametri critici per minimizzare i possibili impatti derivanti dall'utilizzo, diretto ed indiretto, dei fanghi di depurazione in agricoltura, in relazione sia al loro tenore di metalli e microinquinanti, sia agli inquinanti emergenti (PFAS, microplastiche) sia al possibile sviluppo di antibiotico resistenza e alla distribuzione di interferenti endocrini, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze in ambito scientifico dei contaminanti potenzialmente veicolati dai fanghi di depurazione".

Nell'obiettivo specifico "Prevedere il ricorso al recupero energetico, ove non sia possibile il recupero di materia (ad esempio nel caso di fanghi non idonei all'uso agricolo in base alla normativa vigente)", si propone di aggiungere l'azione:

- "Incentivare l'individuazione delle filiere di produzione più critiche per il recupero di materia al fine di migliorare la qualità dei fanghi destinati all'agricoltura e garantire la gerarchia nelle fasi di recupero dei rifiuti".

Per i depuratori fognari che trattano rifiuti liquidi non pericolosi (es. percolati di discarica 19.07.03, soluzioni acquose di scarto 16.10.02, etc) assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto sopra soglia per i volumi trattati della specifica categoria 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte

pag. 4 di 5

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Valutazioni Ambientali

SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680173– fax 01119681621

E-mail: valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it - PEC: dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

www.arpa.piemonte.it

Seconda del D.lgs. 152/06, i fanghi generati dal trattamento prima dello scarico indiretto in linea acque (di cui alla raffigurazione grafica in *fig.1*) dovrebbero essere gestiti separatamente da quelli originati dal trattamento dei reflui civili e/o dai rifiuti liquidi biodegradabili (es. agroalimentari) e smaltiti nella migliore delle ipotesi direttamente con recupero energetico e non con recupero di materia (uso agricolo o compost). Quanto sopra in forza della scarsa qualità di tali fanghi in particolare sui parametri ex art. 41 decreto csd "Genova" per evidente presenza negli stessi di metalli, idrocarburi e microinquinanti, di cui si perderebbe tracciabilità senza una opportuna separazione, sfruttando il principio di diluizione con i fanghi depurativi civili.




Fig. 1

La proposta di segregazione dei flussi di fanghi va a rafforzare il criterio di prevenzione gestionale espresso da:

- BAT 2a - procedure di pre-accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto,
- BAT 2b - procedure di accettazione quale controverifica della pre-accettazione,
- BAT 2c - tracciabilità dei rifiuti in ingresso impianto
- BAT 20 - trattamento delle acque reflue al fine di ridurre le emissioni in acqua

tutte previste dalla Decisione sulle Migliori Tecniche Disponibili in materia di gestione rifiuti n.2018/1147 del 10/08/2018.